

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **441/1998** (ECLI:IT:COST:1998:441)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **NEPPI MODONA**

Camera di Consiglio del **25/11/1998**; Decisione del **14/12/1998**

Deposito del **23/12/1998**; Pubblicazione in G. U. **30/12/1998**

Norme impugnate:

Massime: **24389**

Atti decisi:

N. 441

## ORDINANZA 14-23 DICEMBRE 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1997 dal Tribunale di Messina, nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che il tribunale di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'operatività della connessione dei procedimenti tra reati comuni e reati militari in tutte le ipotesi stabilite dall'art. 12 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

che, in relazione all'art. 3 Cost., il rimettente lamenta la irragionevole disparità di trattamento riservata agli appartenenti alle Forze armate, in quanto, nel caso in cui pendano a loro carico procedimenti per reati comuni e militari, tali imputati possono venire giudicati in un unico procedimento solo quando il reato comune è più grave di quello militare, così risultando sacrificato - malgrado la loro posizione sia sostanzialmente identica ove il reato militare sia più grave di quello comune - l'interesse sostanziale al *simultaneus processus*, sia in ragione dell'onere aggiuntivo derivante dall'essere sottoposto a più procedure, sia, soprattutto, in considerazione del vantaggio di una difesa unitaria a fronte di un'accusa relativa a fatti connessi";

che, al riguardo, il rimettente precisa che la disciplina dettata dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. è ispirata da valutazioni di mera opportunità politica, certamente secondarie rispetto all'interesse dell'imputato al *simultaneus processus* e tali da non giustificare l'esclusione della piena operatività delle ipotesi di connessione di cui all'art. 12 cod. proc. pen.;

che, in riferimento all'art. 76 Cost., il giudice rimettente lamenta la violazione per eccesso di delega della direttiva numero 14 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto il legislatore delegante "ha posto il principio della connessione", "stabilendo, quale unica eccezione all'operatività di tale principio, i processi a carico di imputati minorenni", in tal modo escludendo che ulteriori deroghe potessero rientrare nell'ambito della discrezionalità del legislatore delegato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata infondata e riportandosi, stante l'analogia delle questioni, all'atto di intervento relativo al giudizio di costituzionalità promosso con l'ordinanza iscritta al n. 980 del 1996 e deciso con ordinanza n. 169 del 1997;

Considerato che, nel perseguire il risultato di un *simultaneus processus* tra reati appartenenti alla giurisdizione ordinaria e reati appartenenti alla giurisdizione militare, legati da connessione, il rimettente sovrappone erroneamente i distinti istituti della connessione e della riunione dei processi, mostrando di non avvertire che il primo istituto è strumento attributivo della competenza, operante nei casi previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., mentre il secondo, quale criterio di mera organizzazione del lavoro giudiziario, trova applicazione, in base all'art. 17 cod. proc. pen., solo quando più processi, pendenti davanti al medesimo giudice e legati da connessione o da altri nessi tra reati, sono suscettibili di trattazione congiunta, e cioè quando la riunione non pregiudichi la loro rapida definizione (v. ordinanza n. 247 del 1998);

che, dunque, l'auspicato ampliamento dell'operatività della connessione fra reati appartenenti alle sopraindicate sfere di giurisdizione, con attribuzione di ogni regiudicanda alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non condurrebbe necessariamente di per sé al cumulo dei processi, dipendendo tale evenienza dal verificarsi di presupposti di natura processuale del tutto accidentali (v. Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale p. 13);

che il legislatore delegante, con la direttiva n. 14 dell'art. 2 della legge-delega n. 81 del 1987, non ha affatto dettato un principio normativo volto a favorire il cumulo delle regiudicande, ma anzi, mirando a escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente e delineando perciò la connessione quale criterio autonomo di attribuzione

della competenza in vista di un più rigoroso rispetto del principio del giudice naturale (v. Relazione al Progetto preliminare ivi), da un lato ha espresso "un evidente favor per la separatezza dei processi, ritenuta utile soprattutto al fine di una maggiore speditezza degli stessi" (v. sentenza n. 254 del 1992, nonché ordinanza n. 159 del 1996, che ha confermato "la persistente validità dell'opzione di trattazione autonoma di ciascuna res iudicanda" anche dopo la modifica dell'art. 12 cod. proc. pen. introdotta dall'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito in legge 20 gennaio 1992, n. 8); dall'altro ha implicitamente previsto che la forza attrattiva della connessione operi anche qualora non sia possibile o conveniente la riunione dei procedimenti connessi;

che comunque con tale direttiva, che la Relazione al progetto preliminare riferisce anche ai rapporti fra diverse giurisdizioni, il legislatore delegante, diversamente da quanto opinato dal giudice a quo, non ha inteso attribuire alla competenza per connessione il valore di regola generale ed assoluta, derogabile solo con riguardo ai reati commessi da imputati minorenni, né, tantomeno, ha indicato alcun particolare criterio per stabilire in quali ipotesi il reato comune attragga il reato militare nella giurisdizione ordinaria;

che, infatti, la direttiva n. 14 si limita a stabilire che la disciplina dell'istituto della connessione dovrà prevedere espressamente i relativi casi, con esclusione di qualsiasi forma di discrezionalità nella determinazione del giudice competente (criterio, quest'ultimo, puntualmente rispettato dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen.), introducendo poi una espressa ipotesi di esclusione della connessione, certamente non tassativa, in quanto il legislatore delegato risulta abilitato ad individuare i casi di connessione;

che, conseguentemente, non sussiste il denunciato vizio di costituzionalità per eccesso di delega;

che, quanto alla dedotta lesione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. - che opera una riduzione dei casi di connessione tra reati comuni e reati militari rispetto alla disciplina prevista dall'art. 49, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930 (poi superato dall'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, a sua volta sostitutivo dell'art. 264 del codice penale militare di pace mediante una disciplina che ha privilegiato la vis attrattiva del giudice ordinario) - delinea una soluzione normativa non censurabile, in quanto espressione di una scelta non irragionevole del legislatore, che si inserisce nell'impostazione di fondo del processo penale in favore della trattazione separata dei procedimenti;

che, infatti, con riferimento ai rapporti tra i procedimenti per reati comuni e militari, non può dirsi imposto dal principio di ragionevolezza un assetto normativo che, in vista dell'interesse dell'imputato a un (del tutto eventuale) simultaneus processus travalichi in ogni caso i limiti entro cui ordinariamente si esercitano le due distinte giurisdizioni (v., in relazione alla disciplina della connessione tra reati comuni e militari sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, sentenze n. 206 del 1987, n. 73 del 1980, n. 196 del 1976, n. 29 del 1958);

che la scelta del vigente codice di procedura penale di limitare i casi di connessione tra reati comuni e militari alle ipotesi di maggiore gravità del reato comune risponde all'esigenza, sottolineata nella relazione al progetto definitivo del codice (p. 166), di evitare che, attraverso l'estensione della competenza attrattiva del giudice ordinario a tutte le ipotesi di connessione previste dall'art. 12 cod. proc. pen., l'esercizio della giurisdizione militare risultasse eccessivamente e irragionevolmente penalizzato, in quanto operante, paradossalmente, anche nelle ipotesi in cui il reato militare fosse connesso con un mero reato contravvenzionale di competenza del giudice ordinario;

che pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, la disciplina dettata dall'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. non si pone in contrasto con il principio di

ragionevolezza, né determina una ingiustificata disparità di trattamento tra appartenenti alle Forze armate imputati di reati comuni e militari;

che la questione sollevata dal rimettente deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal tribunale di Messina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*